

FORMAZIONE IL SOLE 24 ORE

Percorso Formativo

SPECIALE BILANCIO

Per valutare l'effetto degli IAS/lfrs in tutti gli aspetti contabili e finanziari dell'impresa

Info:

www.formazione.ilssole24ore.com/contabilita

24 ORE

Il Sole

24 ORE

FORMAZIONE IL SOLE 24 ORE

Percorso Formativo

SPECIALE BILANCIO

Per valutare l'effetto degli IAS/lfrs in tutti gli aspetti contabili e finanziari dell'impresa

Info:

www.formazione.ilssole24ore.com/contabilita

24 ORE

a pag. **24** **FISCO E SOCIETÀ.** Per le cooperative arrivano le deroghe alla mutualità

a pag. **25** **PROFESSIONISTI.** I dottori commercialisti rilanciano sulla decorrenza dell'Albo unico

a pag. **27** **GIUSTIZIA.** Parte oggi il concorso per 18mila aspiranti magistrati

DIRITTO DELL'ECONOMIA ■ Con la stipula del «contratto di famiglia» il titolare potrà cedere l'azienda o quote societarie a un discendente

Successione d'impresa, spazio ai patti

All'accordo partecipano coniuge e legittimari - Previsti meccanismi di compensazione

Non è più vietato stipulare patti ereditari aventi ad oggetto una azienda o partecipazioni al capitale di società: con l'approvazione definitiva ieri da parte del Senato, diventano dunque legge i cosiddetti "patti di famiglia" che d'ora in poi permetteranno di stipulare contratti aventi appunto ad oggetto la trasmissione tra stretti familiari delle attività economiche appartenenti ad uno di essi.

Se da un lato la novità va salutata con favore in quanto sicuramente rappresenta un passo in avanti in un percorso di civiltà giuridica, d'altro lato a una prima lettura il testo normativo presta il fianco a numerosi aspetti critici che ne rendono assai complicata la lettura e l'applicazione e che già si preannunciano come altrettanti momenti di grave dubbio interpretativo.

Il divieto dei patti successori e il patto di famiglia. Nel nostro ordinamento è previsto un tradizionale divieto di stipulare contratti aventi ad oggetto una successione ereditaria ancora da aprirsi, sia che ad essi intervenga il futuro de cuius sia che questi patti intervengano tra i futuri eredi, la nuova legge sdogana dunque il contratto con cui «l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti».

Necessario l'atto pubblico

Come funziona il nuovo patto di famiglia introdotto dal Parlamento



Già da questa stessa definizione derivano però i primi problemi interpretativi: ad esempio, quando si parla di «titolare di partecipazioni» non si distingue tra la titolarità di azioni/quote della «società di famiglia» e la titolarità di partecipazioni in altre società (ad esempio, un piccolo pacchetto di azioni di una società quotata) ed è quanto meno dubbio che il legislatore abbia voluto considerare entrambe queste situazioni, tra loro assai diverse (ma che dal testo normativo appaiono non distinguibili).

I soggetti del patto. Dice la legge che al contratto «devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore». Se appare chiaro che il patto di famiglia non può stipularsi qualora alcuno dei soggetti predetti non vi prenda parte, meno chiaro è il riferimento al «patrimonio dell'imprenditore», dato che la norma in questione, come appena visto, riguarda bensì la trasmissione dell'azienda familiare, ma anche la

trasmissione di partecipazioni (e non è scontato appunto che chi trasmette partecipazioni sia anche un imprenditore).

La compensazione degli altri legittimari. Il patto deve compensare (a meno che non vi rinuncino) i legittimari diversi da quelli che ottengono la trasmissione dell'azienda o delle partecipazioni: la nuova norma dispone dunque che questi ultimi devono corrispondere ai primi una somma di valore pari a quello della quota di legittima loro spettante, a meno che non sia

prevista a loro favore una attribuzione "in natura".

La nuova norma presuppone dunque che chi riceve l'azienda (o le partecipazioni) abbia mezzi propri sufficienti per soddisfare gli altri familiari, cosa che normalmente non accade perché l'unico patrimonio capiente per attingervi sostanze atte a compensare gli altri familiari è pur sempre quello dell'imprenditore.

Quindi, la sistemazione familiare che appare più plausibile è quella dell'imprenditore che destina la propria azienda al figlio Tizio compensando in denaro l'altra figlia Caia: ma si tratta, appunto, di una pattuizione di cui nella legge non sembra esservi traccia, con il pericolo che, stipulandola, si possa ricadere nell'area illecita dei patti successori.

Legittimari sopravvenuti. Se all'apertura della successione dell'imprenditore ci sono soggetti che non hanno partecipato al patto di famiglia, costoro possono chiedere ai beneficiari del patto il pagamento di una somma pari al valore della quota di legittima loro spettante. Ma non è affatto chiaro cosa succeda se la richiesta non ha buon fine: dice infatti la nuova norma che in caso di «inosservanza delle disposizioni» sulla richiesta di pagamento da parte dei legittimari sopravvenuti, si verifica una causa di annullamento del patto di famiglia.

ANGELO BUSANI

IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Pubblichiamo la legge con le modifiche al Codice civile sul patto di famiglia, approvata ieri dal Parlamento.

ARTICOLO 1

1. Al primo periodo dell'articolo 458 del Codice civile sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti».

ARTICOLO 2

1. Al libro II, titolo IV, del Codice civile, dopo l'articolo 768 è aggiunto il seguente capo: «Capo V-bis. - Del patto di famiglia - Articolo 768-bis - (Nozione) - È patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, a uno o più discendenti. Articolo 768-ter - (Forma) - A pena di nullità il contratto deve essere concluso per atto pubblico. Articolo 768-quater - (Partecipazione) - Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore. Gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura. I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell'azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle

quote di legittima loro spettanti; l'assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purché vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti. Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione.

Articolo 768-quinquies - (Vizi del consenso) - Il patto può essere impugnato dai partecipanti ai sensi degli articoli 1427 e seguenti.

L'azione si prescrive nel termine di un anno. Articolo 768-sexies - (Rapporti con i terzi) - All'apertura della successione dell'imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma prevista dal secondo comma dell'articolo 768-quater, aumentata degli interessi legali. L'inosservanza delle disposizioni del primo comma costituisce motivo di impugnazione ai sensi dell'articolo 768-quinquies.

Articolo 768-septies - (Scioglimento) - Il contratto può essere sciolto o modificato dalle medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia nei modi seguenti:

1) mediante diverso contratto, con le medesime caratteristiche e i medesimi presupposti di cui al presente capo;

2) mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto stesso e, necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio.

Articolo 768-octies - (Controversie) - Le controversie derivanti dalle disposizioni di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5».

Un maxi-emendamento sui decreti legge al Senato

ROMA ■ Per i decreti legge all'esame del Senato spunta l'ipotesi di un maxi-emendamento da varare con il ricorso al voto di fiducia. Dopo aver ottenuto il via libera al disegno di legge di conversione del decreto sul processo civile (si veda a pagina 27), infatti, il Governo sta studiando la possibilità di accorpate in un maxi-emendamento al Senato il "milleproroghe", il decreto di proroga di alcuni termini della legge sul risparmio e il provvedimento sull'agricoltura. Sul nuovo testo il governo sarebbe intenzionato a porre la fiducia nella seduta di domani (del pacchetto potrebbero far parte anche alcuni

Allo studio la «confluenza» nel Dl sulle proroghe

stralci del decreto sulla Pa — si veda l'articolo accanto). In questo modo si potrebbe far fronte allo scarso tempo a disposizione per convertire in legge i decreti, sui quali si annunciano lunghi tempi di esame per i molti emendamenti presentati. Nella riunione di ieri, del resto, è mancato più volte il numero legale.

L'esame del milleproroghe ha preso il via ieri in Aula con l'intervento del relatore, Luciano Falcier (Fi). Prima che si passasse alla

discussione generale, l'Assemblea ha bocciato la pregiudiziale di costituzionalità presentata da Massimo Villone (Ds). Successivamente è iniziato l'esame del decreto legge 6 del 2006 che differisce l'efficacia di alcuni termini della legge sul risparmio e stabilisce le modalità di finanziamento per l'Authority dell'energia. Anche in questo caso è mancato il numero legale e quindi anche questo provvedimento dovrebbe tramutarsi in un emendamento al milleproroghe. Le disposizioni del decreto legge 6 garantiscono un periodo transitorio alle procedure per la concessione dei crediti a società appartenenti a un gruppo se una o più delle società che lo compongono ha un consigliere o un dirigente, che sia anche esponente di una banca. La proroga riguarda anche le banche che vogliono offrire proprie obbligazioni e devono fare il prospetto e ottenere l'autorizzazione dalla Consob. Slittano anche le norme sulla negoziazione di prodotti finanziari e assicurativi inizialmente collocati tra investitori istituzionali e poi trasferiti al pubblico retail, che in base alla legge sul risparmio deve avere un prospetto informativo. Inoltre il provvedimento fissa un termine di dodici mesi per l'emanazione delle disposizioni regolamentari attuative in capo alla Consob.

Lo scontro An-Udc sull'assunzione dei «portaborse» blocca il testo - Mediazione di Letta

Alle corde il provvedimento sulla Pa

ROMA ■ La maggioranza si spacca sui "portaborse" ministeriali e il decreto di fine anno frena di colpo alla Camera. Ieri l'Aula di Montecitorio non ha neppure cominciato a votare il provvedimento sulla pubblica amministrazione, perché la conferenza dei capigruppo ha deciso di rinviare l'esame del testo alla prossima settimana (che sarà quella conclusiva, prima dello stop

Verso lo sbarco a Palazzo Madama delle disposizioni più urgenti

dei lavori parlamentari). Con il risultato, di fatto, di affondare il decreto. La presidenza di Montecitorio, tra l'altro, sarebbe stata pronta a dichiarare inammissibile alcuni dei correttivi presentati dal Governo. Che, anche sotto la regia del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Gianni Letta, ha subito cercato una soluzione alternativa:

far confluire le norme (e gli emendamenti) più urgenti del testo sulla Pa nel decreto "milleproroghe", all'esame del Senato, che già oggi dovrebbe inglobare con un maxi-emendamento altri Dl al vaglio di Palazzo Madama (si veda l'articolo a fianco).

Una soluzione che, dopo lo scontro tra An e Udc consumatosi ieri a Montecitorio sull'emendamento riguardante i portaborse ministeriali, consentirebbe a palazzo Chigi di evitare una nuova spaccatura tra gli alleati in fase pre-elettorale. Il travaso potrebbe riguardare l'irrobustimento per oltre 200 milioni della "dote" dell'Anas, ma soprattutto le misure sulla semplificazione e alcune di quelle sul personale. Dovrebbe, in particolare, sopravvivere la regolarizzazione dei comandati presso ministeri e Palazzo Chigi. E non è escluso che possa rispuntare in una nuova formulazione anche la norma per garantire a circa 620

portaborse ministeriali un contratto da dirigente pubblico.

La situazione si chiarirà oggi. Ieri il ministro della Funzione pubblica, Mario Baccini, si era detto «fiducioso» sulla conversione del decreto Pa. Dure le critiche dell'opposizione. Sesa Amici (Ds) parla di «un'operazione di fine legislatura di stampo pre-elettorale a chiaro danno della pubblica amministrazione».

Il braccio di ferro An-Udc. A causare lo stop del decreto è stato il braccio di ferro alla Camera tra An, favorevole a un emendamento esplicito per regolarizzare i portaborse, e Udc, contraria a questa soluzione e possibilista solo su interventi indiretti e di portata limitata.

La pioggia di emendamenti. Oltre al Governo anche la maggioranza ha presentato un nutrito elenco di emendamenti: dalle assunzioni per il Corpo forestale fino alla soppressione del divieto di rimborso per i viaggi di servizio con voli

transcontinentali per i capi delle missioni ufficiali all'estero.

Sanità e gadget. Di regolamentare l'attività degli informatori scientifici — tanto più dopo il nuovo scandalo denunciato in Puglia — il Parlamento proprio non vuole saperne. Ma su governance sanitaria, pensione dei medici a 70 anni, rappresentatività sindacale ad personam e creazione di una direzione generale in più (con tanto di incarico da assegnare, chissà a chi) all'Aifa (l'Agenzia del farmaco), la Camera sta cercando di fare le cose alla grande. Con tanto di emendamenti della maggioranza e del governo.

Dall'esecutivo, in particolare, arrivano due proposte. Da una parte si concede di sedere alle prossime trattative a un sindacato vicino alla maggioranza, l'Anpo. Dall'altra, si mette mano alla governance nelle strutture sanitarie e si prevede la possibilità per i medici di restare in servizio fino a 70 anni, su domanda. Per l'assegnazione

del posto di primario, una commissione nominata dal direttore generale (con direttore sanitario e amministrativo e due primari sorteggiati tra quelli in ruolo) presenterà una terna di nomi con relativo punteggio: chi ha più punti sarà scelto. Si rafforza poi il ruolo del collegio di direzione delle aziende sanitarie (composto da direttore generale, direttori sanitario e amministrativo, 5 medici e 2 infermieri), che darà pareri obbligatori al direttore generale, il quale sarà costretto in caso di dissenso a formulare un parere motivato. Quanto all'Aifa, l'emendamento proposto — firmato dal leghista Alberto Giorgetti — propone di creare una nuova direzione generale «della comunicazione, uffici stampa e pubbliche relazioni». Manco a dirlo, l'ufficio sarà «di livello dirigenziale generale» e, in ogni caso, non avrebbe solo compiti di comunicazione.

MARCO ROGARI
ROBERTO TURNO

www.radio24.it

TEWATAMA

RADIO 24

LA PASSIONE SI SENTE.



Da lunedì a venerdì e domenica alle 15.00
sabato alle 17.00

A TEMPO DI SPORT
Gigi Garanzini

Lo sport o lo fai o lo senti.

N° verde 800.24.00.24

- Bari 88.2
- Bologna 106.8
- Cagliari 94.7
- Firenze 103.6
- Genova 97.2
- Milano 104.8
- Napoli 103.7
- Palermo 104.5
- Roma 107.9
- Torino 105
- Venezia 89.6
- Per tutte le frequenze n° verde 800.08.04.08